



Giunta Regionale della Campania

Responsabile per la prevenzione della corruzione e
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

PG./2014/415047

17.06.2014 ore 16.45

Responsabile degli UDCP
Direttori Generali
Responsabile Avvocatura Regionale
Responsabili degli Uffici Speciali
Responsabile della U.O.G.P.
Autorità di Audit
Responsabile dell'Ufficio del Datore
di Lavoro

e per conoscenza

Assessore alle Risorse Umane
Capo di Gabinetto
Capi Dipartimento

Circolare n. 3/2014

Oggetto: conferimento d'incarico extra-istituzionale a favore di dipendenti regionali, operato direttamente dall'amministrazione e chiarificazioni ai dipendenti regionali in ordine agli incarichi retribuiti non soggetti ad autorizzazione, gratuiti, amatoriali-teatrali conferiti da soggetti terzi.

In osservanza della L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni" la Regione Campania con D.P.R.C. n. 41/14 ha approvato tra l'altro il **Piano triennale della prevenzione della corruzione**, strumento con il quale vengono elaborate le strategie per realizzare la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello regionale.

Il documento in questione ha fatto proprie le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione, obbligatorie previste nell'allegato 1 del P.N.A. predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ambito di queste, tra l'altro, vi è anche quella riguardante "*Lo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali*".

L'obiettivo che il P.T.P.C. regionale intende realizzare è quello di garantire una trattazione unitaria nonché una omogeneizzazione d'azione all'interno dell'amministrazione sul tema dei conferimenti degli incarichi ai dipendenti della Giunta della Regione Campania.

Per quanto riguarda *la regolamentazione sull'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengono da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale*, si provvederà ad adottare modifiche volte ad integrare, alla luce delle recenti novità normative, il disciplinare approvato con D.G.R. n. 112/2007 ad oggetto "disciplinare per le autorizzazioni ai dipendenti della Giunta Regionale per lo svolgimento di attività non

comprese nei compiti e doveri di ufficio”, anche al fine di recepire i recenti criteri per l’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche così come elaborati nell’ambito del tavolo tecnico previsto dall’Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali.

Invece con la presente circolare s’ intende definire e diffondere, nelle more di una più compiuta determinazione dei criteri oggettivi e predeterminati così come previsti dall’attuale dettato dell’art. 53, c 5 del D.Lgs. 165/2001, alcune linee-guida a cui le strutture regionali conferenti potranno ispirarsi in ogni caso di **conferimento d’incarico extra-istituzionale a favore di dipendenti regionali, operato direttamente dall’amministrazione e chiarificazioni ai dipendenti regionali in ordine agli incarichi retribuiti non soggetti ad autorizzazione, gratuiti, amatoriali-teatrali conferiti da soggetti terzi.**

1 Linee-guida per il conferimento di incarichi operato direttamente dall’amministrazione

1.1 Conferimento d’incarico operato direttamente dall’Amministrazione

L art. 53 c.5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che il conferimento d’incarico operato direttamente dall’Amministrazione vada disposto tenendo conto della specifica professionalità, tale da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

In ogni caso ai sensi dell’art. art. 53 c.2 del D.Lgs. 30.03.2001, n 165 al personale dipendente non possono essere conferiti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

1.2. Criteri ispiratori per incompatibilità di diritto, di fatto e conflitto d’interesse anche potenziale

Al fine di supportare le strutture regionali conferenti nell’attività di verifica dei casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto, e di situazioni di conflitto, anche potenziale, alla presente circolare viene allegato il documento contenente i recenti criteri per l’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche così come elaborati nell’ambito del tavolo tecnico previsto dall’Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali. Ogni struttura regionale competente al conferimento di incarico extra- istituzionale a favore di dipendenti regionali potrà ispirarsi ai criteri in esso individuati, tenendo conto che gli stessi sono previsti per le fattispecie di incarichi che provengono da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale.

1.3 Caratteristiche degli incarichi da conferire

L’incarico extra-istituzionale conferito a dipendenti dalla Amministrazione di appartenenza costituisce contestuale autorizzazione allo svolgimento dell’incarico stesso. Esso inoltre non deve avere ad oggetto compiti o mansioni rientranti nei normali doveri d’ufficio o che comunque rientrino fra compiti dell’ufficio di assegnazione. A tal riguardo ed *incidenter tantum* si ricorda che per gli incarichi riconducibili invece ai *doveri d’ufficio*, ex lege regionale n. 5/2013 art. 1 c. 5, è previsto **per il personale di comparto** che *“...la partecipazione dei dipendenti della Giunta della Regionale o comunque in servizio presso gli uffici regionali a commissioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro che hanno ad oggetto attività inerenti o riconducibili all’incarico d’ufficio è sempre svolta a titolo gratuito, salvi i casi previsti in esecuzione di leggi statali o di contratti di lavoro ...Omissis”*.

Inoltre **per il personale dirigenziale** e rispetto ad incarichi aggiuntivi, l’art. 1 c. 24 della legge regionale n. 4/2011, nel rispetto dell’ art.9 c. 3 del D.L. n. 78/10 convertito in legge n. 122/201° prevede che “ Nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale della Regione, nonché degli enti, aziende, agenzie, società regionali o a partecipazione maggioritaria della Regione, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di importi derivanti dall’espletamento di incarichi aggiuntivi”.

1.4 Occasionalità e temporaneità dell'incarico conferito

Al fine di garantire la compatibilità di fatto, si ritiene opportuno evidenziare che la prestazione riconducibile all'incarico extra-istituzionale conferito dalla struttura regionale competente debba essere effettuata al di fuori del normale orario di lavoro ordinario o straordinario, laddove è previsto un compenso.

Se invece trattasi di incarico extra-istituzionale conferito dall'Amministrazione a titolo gratuito allora lo stesso può essere svolto durante l'orario di lavoro.

Inoltre gli incarichi conferibili devono avere il carattere della occasionalità e temporaneità.

Laddove l'incarico da conferire non avesse tali caratteristiche, allora la struttura regionale conferente provvederà all'atto della nomina a prevedere il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente.

1.5 Professionalità richiesta e criteri di scelta

Alla luce dell'art. 53 c. 5 del D.Lgs. 165/2014, il dipendente al quale viene conferito l'incarico dovrà possedere la professionalità necessaria per lo svolgimento dell'incarico, valutata sulla base del curriculum professionale e di criteri di scelta dei dipendenti a cui affidare l'incarico, come a titolo esemplificativo l'avviso pubblico, ed altri ispirati alla trasparenza e al buon andamento dell'amministrazione.

1.6 Anagrafe delle prestazioni

Tutti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dall'Amministrazione a titolo gratuito o retribuito vanno comunicati da parte della struttura regionale conferente all'U.O.D. 551405 secondo quanto previsto dal disciplinare approvato con D.G.R. n. 112/2007 e successive circolari n. 12 del 23.09.2011 e n. 1 del 11.01.2013 dell'ex A.G.C. 07.

2. Chiarificazioni ai dipendenti regionali in ordine agli incarichi retribuiti non soggetti ad autorizzazione, gratuiti, amatoriali-teatrali conferiti da soggetti terzi.

2.1. Incarichi retribuiti extra-istituzionali per i quali non è necessaria l'autorizzazione

L'art. 53, comma 6 del D. Lgs 165/2001 così come modificato dall'art. 1 comma 42 della legge 190/2012, provvede a definire gli "incarichi retribuiti", a cui si applica la normativa sulle autorizzazioni, come incarichi anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Di poi, sempre il comma in questione, esclude dall'alveo delle autorizzazioni alcune attività retribuite che sono considerate libere, occasionali, in senso generico, non riconducibili cioè all'ambito di attività libero professionale in senso tecnico, purché svolte al di fuori dell'orario di servizio, e senza interferire con esso.

Esse consistono in:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali (quali espressioni della personalità e della libertà di esercizio delle scienze e delle arti;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché docenza e di ricerca scientifica, (lettera così modificata ed integrata dall' art.2 ,comma13 quinquies lett.B) della legge n 125/2013).

Tali incarichi, però, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione, possono essere considerati

vietati, se presentano una situazione di conflitto di interessi.

A tal fine, anche in coerenza con l'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, si ritiene che tali tipologie di attività/incarico vadano comunque formalmente comunicati all'amministrazione e quindi alla struttura competente UOD 05 della DG 14 del Dipartimento 55.

2.2 Incarichi gratuiti

Inoltre, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, pag. 47, anche nel caso di attribuzione di incarichi extra-istituzionali a titolo gratuito, il dipendente è tenuto formalmente a comunicare all'amministrazione l'attribuzione dell'incarico stesso.

In questo caso, - incarichi gratuiti come nel caso di attività retribuite di cui all'art. 53, comma 6 del D. Lgs 165/2001 - l'amministrazione, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, deve comunque valutare tempestivamente l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.

Possono rientrare in tali fattispecie gli incarichi che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza.

In tal caso le comunicazioni, unitamente all'attestazione dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali ed alle informazioni richieste di cui all'allegato 2) della circolare n 1/20013, vanno comunicati alla sopracitata U.O.D. 05 anche ai fini dell'Anagrafe delle Prestazioni.

2.3 Incarichi connessi alla professionalità del dipendente: attività amatoriali-teatrali

Di poi, sempre in coerenza con le previsioni del PNA, va segnalato che non deve essere oggetto neanche di comunicazione all'amministrazione ad esempio "*lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza*" da parte di un funzionario amministrativo, poiché tale attività è svolta nel tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario e ciò in quanto in questo caso il legislatore ha inteso compiere a priori una valutazione di non incompatibilità.

Alla luce delle suddette indicazioni, anche lo svolgimento di un'attività amatoriale artistica e/o teatrale, resa a titolo gratuito, in quanto attività occasionale, purché non sia riconducibile ad attività di prestazione di natura professionale, e prestata nel tempo libero e senza interferire con le ordinarie attività di ufficio, si ritiene non debba essere né autorizzata né comunicata all'Amministrazione di appartenenza.

Attesa la delicatezza e l'importanza della materia trattata, si invitano le SS.LL. in indirizzo, in qualità di Referenti anticorruzione, ad assicurare la massima diffusione all'interno degli uffici di rispettiva competenza, del contenuto di tale circolare, ricordando che la stessa è visionabile anche sul sito istituzionale della Regione, sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "altri contenuti - corruzione".

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito è possibile contattare la dr.ssa Maria Stefania Panza al n. 081/7962135 o la dr.ssa Giuseppina Di Micco al n. 081/7962187, oppure inviare una e-mail all'indirizzo trasparenza.anticorruzione@regione.campania.it.

dott.ssa Giovanna Paolantonio





Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0019741 P-4.17.1.7.5
del 03/04/2014



9223836

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
03. APR. 2014
PROT. N° 1576/c.1 Pans

Alla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c.a. Segretario generale
Marcello Mochi Onori

All' ANCI
c.a. Segretario generale
Veronica Nicotra

All' UPI
c.a. Direttore generale
Piero Antonelli

p.c.

Alla Conferenza unificata
c.a. Direttore
Roberto Giovanni Marino

Oggetto: tavolo tecnico – Intesa sancita in Conferenza unificata 24 luglio 2013 – incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

A seguito del confronto svoltosi nell'ambito del tavolo tecnico con i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato elaborato il documento riguardante gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che si trasmette in allegato.

Il documento, già anticipato via *mail* ai componenti del tavolo, tiene conto delle osservazioni pervenute al Dipartimento della funzione pubblica e quindi può rappresentare l'atto conclusivo dei lavori del tavolo tecnico.

Si chiede quindi di far conoscere con cortese urgenza il proprio assenso rispetto al contenuto dell'atto, che se condiviso formalmente, potrà essere pubblicizzato con avviso sul sito istituzionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddo

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

I criteri indicati nel presente documento esemplificano una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.

L'obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo (art. 53, commi 2, 3 *bis* e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 1, comma 58 *bis*, della l. n. 662 del 1996).

Il presente documento è stato elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali.

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi *a)* [abitudine e professionalità], *b)* [conflitto di interessi] e *c)* [altre situazioni di incompatibilità].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo *b)* [conflitto di interessi] e *c)* [altre situazioni di incompatibilità].

Gli incarichi considerati nel presente documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ.

1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitudine e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico "*non potrà esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro*". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitudine, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: *a)* l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; *b)* i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la

partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.lgs. n. 95/12); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).

2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

b) CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.
2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.

3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.
7. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39 del 2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.
8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.
9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito

dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

c) **ALTRE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ.**

1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.
2. Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.
3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.
4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia

espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.

5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 *bis* della l. n. 662/96).
6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a *f-bis*); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.